VERBALE DI ACCORDO

Addì 13 **novembre 2017** in **Milano,** la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e le segreterie Regionali della Lombardia di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL TAF, FAST Mobilità e Or.S.A. Ferrovie, e le RSU n. 2 e n. 19, si sono incontrate con riferimento alla procedura di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, di cui al Decreto Interministeriale del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 9 gennaio 2015, n. 86984, come adeguato dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, attivata in data 04/04/2017 con la presentazione alle suddette strutture sindacali del Progetto Aziendale di ristrutturazione e riorganizzazione produttiva di tutte le Unità Organizzative della Società Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. ubicate nel territorio di competenza della Direzione Territoriale Produzione di Milano.

A seguito degli approfondimenti effettuati, le parti concordano di gestire le eccedenze di personale con gli strumenti e modalità seguenti:

1. il numero complessivo dei lavoratori in esubero è di **40 unità (di cui n° 26 per tipologia "Inidonei" e n° 14 per tipologia "Staff Supporto")** individuati tra coloro che, su base volontaria, hanno aderito alla manifestazione di interesse del 13/04/2017, secondo i criteri individuati dall'Accordo di procedura del 28 luglio 2016 e dall'Accordo del 28 febbraio 2017. Per tali lavoratori è stata attivata la verifica in ordine al possesso dei requisiti pensionistici per l'accesso al Fondo così come previsto dalla normativa previdenziale, sulla base degli estratti conto certificativi già pervenuti;
2. la collocazione delle prestazioni straordinarie nel Fondo potrà avere una collocazione massima pari a **60** mesi;
3. il primo accesso per i lavoratori interessati dalle prestazioni straordinarie del Fondo avverrà con decorrenza **01/12/2017**;
4. il periodo di vigenza del presente Accordo è pari a **12 mesi** a partire dalla data di primo accesso come individuata dal precedente punto 3.

La Società comunicherà alle strutture sindacali firmatarie del presente accordo mensilmente, a partire dalla data di primo accesso, il numero ed i nominativi dei lavoratori che hanno avuto accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo in applicazione del presente accordo.

Per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Per le Segreterie Regionali

FILT-CGIL
FIT-CISL
UILTRASPORTI
UGL TAF
FAST Mobilità
Or.S.A. Ferrovie

Per la RSU n.2 e n.19